



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano,

premesse

- che si è tenuta, di recente, una conferenza stampa della Procura della Repubblica di Milano concernente l'esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di cittadini turchi per svariate fattispecie di reato;

- che, in tale contesto informativo, si è appresa la notizia che la medesima Procura aveva richiesto al Giudice per le indagini preliminari l'applicazione di misure cautelari interdittive anche nei confronti di due Avvocati nominati quali difensori di uno dei soggetti indagati;

- che l'ipotesi di reato formulata è quella della ricettazione che sarebbe integrata, secondo la prospettazione della Procura, dal fatto che gli Avvocati avrebbero ricevuto somme di denaro dal proprio assistito "*con finalità di profitto*", quale compenso per l'attività professionale;

considerato

- che detta discutibile iniziativa investigativa è stata motivatamente respinta dal GIP, il quale ha negato una misura cautelare interdittiva, che avrebbe avuto come effetto immediato l'impossibilità, per gli Avvocati, di svolgere il mandato e, dunque, avrebbe impedito all'indagato di avvalersi della difesa tecnica liberamente scelta;

- che l'ordinanza del GIP ha puntualmente (e giustamente) rimarcato la peculiarità del rapporto professionale tra Avvocato e assistito, nonché la necessità di tutelare il diritto di difesa, evidenziando, altresì, il rischio di una compressione di tale diritto ove i rapporti economici tra indagato e difensore fossero scandagliati sotto la lente - particolarmente penetrante - della ricettazione e dell'incauto acquisto;

- l'esistenza del procedimento penale a carico degli Avvocati indagati e delle relative accuse è stata resa nota anche dalla stampa, che - in alcuni casi e in palese violazione del dovere di corretta informazione - li ha addirittura falsamente indicati come "arrestati";

esprime

forte apprensione per l'iniziativa della Procura di Milano, che si è determinata - anche in questa occasione - ad agire penalmente nei confronti di un Avvocato, in costanza di rapporto difensivo e per fatti concernenti l'esecuzione del mandato, procedendo perfino a monitorare - con attività tecnica a mezzo di intercettazioni - il libero e inviolabile esercizio del mandato stesso, espressamente tutelato dall'art. 103 c.p.p.;

auspica

che sia sempre garantito il diritto costituzionale di difesa, avendo, peraltro, sempre tutelato l'autonomia e l'indipendenza di ogni iniziativa investigativa.

Si dispone la trasmissione della presente delibera al Ministero della Giustizia, al Presidente della Corte d'Appello di Milano, al Procuratore Generale di Milano, al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano, al Presidente del Tribunale di Milano, al Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Milano, al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, al Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense, alla Camera Penale di Milano, nonché alle Unioni Regionali degli Ordini Forensi e a tutti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati italiani.

Milano, 23 maggio 2024

Il Presidente
Avv. Antonino La Lumia